

DECISIONE N. 200/79/CECA DELLA COMMISSIONE**del 31 gennaio 1979****che modifica la decisione n. 527/78/CECA riguardante il divieto di allineamento sulle offerte di prodotti siderurgici in provenienza da alcuni paesi terzi**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

vista la decisione n. 527/78/CECA della Commissione, del 14 marzo 1978, riguardante il divieto di allineamento sulle offerte di prodotti siderurgici in provenienza da alcuni paesi terzi ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla decisione n. 106/79/CECA ⁽²⁾, in particolare l'articolo 1, secondo comma,

considerando che la Commissione ha concluso degli accordi con l'Australia, l'Austria e l'Ungheria; che è pertanto necessario inserire detti paesi nell'allegato alla decisione precisando i prodotti siderurgici contemplati nel relativo accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato alla decisione n. 527/78/CECA è completato come segue:

« 2. AUSTRALIA:

Per i prodotti siderurgici CECA di cui ai seguenti codici Nimexe ⁽³⁾:

73.06-10	73.11-12	73.13-47	73.63-21	73.72-33	73.75-34
73.06-20	73.11-14	73.13-49	73.63-29	73.72-39	73.75-39
73.06-30	73.11-16	73.13-50	73.63-72	73.73-23	73.75-43
73.07-12	73.11-19	73.13-64	73.64-20	73.73-24	73.75-44
73.07-21	73.11-41	73.13-65	73.64-72	73.73-25	73.75-49
73.07-24	73.11-50	73.13-67	73.65-21	73.73-26	73.75-63
73.08-01	73.12-11	73.13-68	73.65-23	73.73-29	73.75-64
73.08-03	73.12-19	73.13-72	73.65-25	73.73-33	73.75-69
73.08-05	73.12-21	73.13-74	73.65-55	73.73-34	73.75-73
73.08-07	73.12-51	73.13-76	73.65-70	73.73-35	73.75-79
73.08-21	73.12-71	73.13-78	73.65-81	73.73-36	73.75-83
73.08-25	73.13-11	73.13-79	73.71-21	73.73-39	73.75-84
73.08-29	73.13-16	73.13-82	73.71-23	73.73-72	73.75-89
73.08-41	73.13-17	73.13-84	73.71-24	73.74-21	73.16-14
73.08-45	73.13-19	73.13-86	73.71-29	73.74-23	73.16-16
73.08-49	73.13-21	73.13-91	73.71-53	73.74-29	73.16-17
73.09-00	73.13-23	73.13-93	73.71-54	73.74-72	73.16-20
73.10-11	73.13-26	73.13-94	73.71-55	73.75-11	73.16-40
73.10-13	73.13-32	73.13-98	73.71-56	73.75-19	73.16-51
73.10-16	73.13-34	73.61-20	73.71-59	73.75-23	
73.10-18	73.13-36	73.61-50	73.72-11	73.75-24	
73.10-42	73.13-43	73.62-10	73.72-13	73.75-29	
73.11-11	73.13-45	73.62-30	73.72-19	73.75-33	

⁽¹⁾ GU n. L 73 del 15. 3. 1978, pag. 16.⁽²⁾ GU n. L 14 del 20. 1. 1979, pag. 10.⁽³⁾ Nomenclatura delle merci per le statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio tra gli Stati membri della stessa (Nimexe), GU n. L 353 del 18. 12. 1978.

Gli acciai comuni corrispondono alle posizioni da 73.06 a 73.13 inclusa e 73.16.

Gli acciai legati e acciai fini al carbonio corrispondono alle posizioni da 73.61 a 73.75 inclusa.

I semiprodotto corrispondono alle posizioni 73.06, 73.07, 73.61 e 73.71.

3. REPUBBLICA D'AUSTRIA:

Per i prodotti siderurgici per i quali la Commissione ha fissato dei prezzi base ⁽¹⁾, fatta eccezione del ferro-manganese, numero della tariffa doganale comune 73.02 A 1 ⁽²⁾.

4. UNGHERIA:

Per i prodotti siderurgici CECA compresi nella nomenclatura della tariffa doganale comune alle voci 73.01, 73.02, da 73.06 a 73.13 inclusa e alla voce 73.16; alla voce 73.15 nelle forme descritte alle voci da 73.06 a 73.14 inclusa. »

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* ed è applicabile fino al 31 dicembre 1979.

La presente decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 1979.

Per la Commissione

Étienne DAVIGNON

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 353 del 31. 12. 1977; GU n. L 126 del 13. 5. 1978; GU n. L 183 del 5. 7. 1978; GU n. L 372 del 30. 12. 1978.

⁽²⁾ Allegato al regolamento (CEE) n. 2500/77 del Consiglio, del 7 novembre 1977 (GU n. L 289 del 14. 11. 1977).